

**CONVENZIONE PER PROGETTO DI RIASSETTO AMBIENTALE
DELLA CAVA DENOMINATA “CASE SECCHIA 2”
RICOMPRESA NEL POLO ESTRATTIVO N. 18 NORD**

L'anno duemiladiciannove, il mese di il giorno in
..... fra i seguenti sottoscritti:

FRA

L'arch. GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (Prov. MO) il 01/07/1968, (C.F. BRBGLN68L01I462R) agente nella sua qualità di Responsabile del del 3° Settore “Pianificazione Territoriale” ed in rappresentanza del **Comune di Casalgrande**, in seguito citato nel presente atto come Comune con P.IVA 00284720356;

E

Il Sig. Frascari Romano nato a Casalgrande (RE) il 13/07/1951, residente a Rubiera (RE), nella sua qualità di Legale rappresentante della Società **CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.** (che in seguito verrà citata come Società) con sede a Casalgrande (RE) in Via XXV Aprile n.70 con C.F./P.IVA 00674130356.

PREMESSO che:

- la Società CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. in data 15/12/2018 con protocollo di ricezione n. 22252 e 30/10/2019 con protocollo di ricezione n. 20262, ha presentato al Comune domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione al Riassetto ambientale della cava “CASE SECCHIA 2” per l'esecuzione di interventi di tipo prevalentemente vegetazionale;
- l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nel Polo Estrattivo denominato "Salvaterra" identificato dal n. 18 del P.A.E. del Comune di Casalgrande, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 03/03/2011;
- il Polo Estrattivo n. 18 è compreso nel Piano di Coordinamento Attuativo di iniziativa privata, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 09/04/2014 (P.C.A.);
- l'area in argomento è identificata al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al Foglio 3, mappali 73 e 74 nella disponibilità della Calcestruzzi Corradini Spa;

- la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto dal P.A.E. vigente e specificato in aggiunta nel punto 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.C.A.;
- in data 09/07/2019 con prot. esterno 35762 è stato trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni, da parte del “*Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia*”, assunto al ns. protocollo con n. 13057, ai sensi dell'art. 14 della LR 17/1991;
- risulta accertato che la Società è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 comma 2 della L.R. n. 17/91, perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;
- deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto pubblico degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande, atti che in seguito verranno citati come Progetto;
- detti elaborati di progetto sono così costituiti:

- REL. 01 RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO
- PROPOSTA DI VARIANTE VOLONTARIA (RELAZIONE)
- REL. 02i COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- REL. 03 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- REL. 04 PROPOSTA DI CONVENZIONE
- TAV. 01 COROGRAFIA
- TAV. 02 STATO DI FATTO - PLANIMETRIA DI RILIEVO (Rilievo di Dicembre 2018)
- TAV. 03 STATO DI FATTO - PLANIMETRIA CATASTALE/PARTICELLARE
- TAV. 04 PROGETTO – SISTEMAZIONE MORFOLOGICA
- TAV. 05i PROGETTO – SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE
- TAV. 06i PROGETTO – SEZIONI 1 – 2

TUTTO CIO' PREMESSO:

- la Società dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve;
- la presente convenzione viene sottoscritta per l'attuazione del P.S. ovvero Progetto di Riassetto ambientale della cava denominata "CASE SECCHIA 2", con completamento del tombamento e ripristino agrovegetazionale definitivo. Il mancato rispetto di detta convenzione comporta la sospensione della validità dell'Autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale

TITOLO I

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 – SUPERFICIE DI INTERVENTO

La cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di 19.323 mq. Il lato est è adiacente alla cava Fondo Siberia 2, attualmente utilizzata come riempimento con limi di lavaggio dell'impianto di lavorazione inerti.

Art. 2 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Società dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava opportunamente rilevati e cartografati su base C.T.R. in scala adeguata; copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico Comunale per i dovuti controlli.

Art. 3 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di Casalgrande (RE)
- Denominazione della cava
- Proprietà e Società Esercente
- Direttore responsabile dei lavori
- Progettista
- Sorvegliante

- Estremi dell'atto autorizzativo e scadenza dell'autorizzazione convenzionata
- Recapito telefonico del responsabile di cava

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO LA CAVA

Presso la cava, o nei vicini uffici dell'impianto di lavorazione "Cantiere Salvaterra", oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di Polizia mineraria, dovranno essere disponibili per la vigilanza da parte del personale autorizzato i seguenti documenti in copia conforme:

- autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e/o di sistemazione;;
- convenzione attuativa sottoscritta;
- progetto di sistemazione e recupero ambientale;
- norme tecniche di attuazione del PAE.

Art. 5 – CONTENIMENTO DEL RUMORE

Per quanto limitato all'attività di piantumazione, l'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali più vicini non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

TITOLO II

TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI

Art. 6 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Società è tenuta a comunicare, tramite denuncia di esercizio, la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 Aprile 1959, n.128 modificato dal Decreto Legislativo n.624/96, al Comune, al "*Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e al Protezione Civile di Reggio Emilia*" e all'AUSL di Scandiano, nominando il nuovo Direttore dei Lavori ed il Sorvegliante, e trasmettendo copia del Piano di Sistemazione Ambientale della cava di cui agli atti di progetto.

Art. 7 – DURATA AUTORIZZAZIONE

Ai sensi del punto 2 delle norme tecniche di attuazione del P.C.A. in aggiunta a quelle del P.A.E. vigente, la durata delle opere di sistemazione è fissata in un massimo di tre **(3) anni**, a partire dalla data di rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 8 – PROROGA e VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2, della L.R. n. 17/91 smi, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei termini e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

In riferimento ai requisiti antimafia che la Società deve garantire per tutta la durata dell'attività in convenzione, si specifica che, ai sensi del *“Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica”* della Prefettura di Reggio Emilia sottoscritto il 21/06/2016, laddove intervenga successivamente un provvedimento interdittivo, il Comune potrà revocare l'autorizzazione già concessa e la medesima Convenzione si intenderà decaduta, con conseguenti verifiche dell'attuazione della stessa ed eventuali provvedimenti amministrativi.

Art. 9 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo Comma, Lettera e) dell'Art. 12 della L.R. n. 17/91, la Società deve garantire idoneo valore di fideiussione (di primo istituto) **complessivamente di € 206.253,20** corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, IVA compresa, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato al progetto a copertura dei lavori di ripristino morfologico ed ambientale della cava già in essere (compresa la manutenzione successiva). Tuttavia, poiché risulta attualmente vigente dal 2016 una fideiussione per un importo di **222.338,31 € ovvero importo superiore a quanto previsto da presente progetto**, si intende assolto detto impegno, salvo effettuare, da parte della Società, **adeguate precisazioni integrative alla suddetta fideiussione** relativamente all'oggetto ed alla durata temporale della medesima fideiussione.

Il valore della fideiussione per la sola manutenzione della vegetazione impiantata (2° fideiussione) è definito nel successivo articolo. In ogni modo si devono garantire le seguenti clausole:

a) il valore delle garanzie in questione, è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo

come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT;

b) quindici giorni prima della data di scadenza della fideiussione, la Società dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fideiussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata, o in alternativa, presentare nuova fideiussione rilasciata da altro istituto di credito;

c) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. n° 17/91 smi e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie, in riferimento alla disposizione di cui all'art. 11 lett. b);

d) la Società si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio una clausola con la quale l'istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Società con congruo anticipo, in cui la fideiussione si intende prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del C.C., e in deroga all'art.1957 del medesimo C.C., oltre che valida ed operante fino al completo assolvimento delle obbligazioni assunte e senza attendere la sistemazione giudiziaria;

e) all'inizio di ogni anno, sulla base della "Relazione Annuale" (di cui all'art. 47 delle NTA di PAE vigente) ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione ambientale finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria.

Art. 10 - GARANZIA DELLA MANUTENZIONI DELLE PIANTUMAZIONI

A garanzia del ripristino vegetazione, da eseguire sulla base del progetto approvato, la Società potrà presentare idonea Fideiussione (di primo istituto) a copertura dei costi di manutenzione dell'impianto agrovegetazionale per un tempo massimo di 5 anni dalla messa a dimora delle piante, per un valore di € **8.914,23** (€ 7.306,75 + IVA); tale garanzia dovrà essere necessariamente trasmessa al Comune, qualora la società intendesse svincolare la fideiussione vigente, a seguito del collaudo di opere di ripristino ad eccezione della manutenzione vegetazionale.

Art. 11 - SVINCOLO DELLA FIDEIUSSIONE

Lo svincolo della fideiussione è regolato come segue:

- a) A completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione, e previa richiesta della Società corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Responsabile del 3° Settore “Pianificazione Territoriale” sulla base di una istruttoria dell’Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull’accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all’interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;
- b) Fintanto che il Responsabile del 3° Settore “Pianificazione Territoriale” non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l’istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all’istituto o alla compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l’intervento diretto e sostitutivo dell’Amministrazione Comunale;
- c) La Società dovrà obbligatoriamente fare inserire nel contratto fidejussorio con l’istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo;
- d) Lo svincolo della fideiussione relativa alla manutenzione, avverrà a seguito dell’accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione per un tempo massimo di 5 anni successivi all’impianto, e che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell’UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta

Art. 12 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l’Amministrazione

Comunale concede un termine massimo di 120 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente articolo 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa.

La Società, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fideiussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 13 - OPERE CONNESSE GLI INTERVENTI IN PROGETTO - DANNI

La Società, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio di pertinenza della cava, nonché tutte le opere previste negli atti di progetto;
- c) ad una corretta attuazione del piano di sistemazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- d) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

Stante il carattere di pubblica fruibilità connessa al percorso ciclabile previsto, pur su terreno demaniale a fianco di quello privato, la Società, oltre a permettere il passaggio agli utenti, si impegna a permettere il futuro accesso ai tecnici del Comune ed annessi mezzi, affinché si possa eseguire l'eventuale manutenzione delle piste, successivamente al collaudo delle stesse.

Art. 14 - REGISTRAZIONE

La Società dovrà effettuare a proprie spese la registrazione dell'autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione. La presente Convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972 n° 634 e dell'art. 10 Allegato A dello stesso DPR n.634/72. La mancata registrazione degli atti sopra indicati comporta la sospensione della validità dell'Autorizzazione estrattiva. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Art. 15 - PERMESSO DI COSTRUIRE

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire previsto dal DPR n.380 del 6/06/2001 smi e dalla Legge Regionale 30/07/2013 n°15 in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art. 12 del DPR n.380/2001 smi. Non necessitano quindi del permesso di costruire di cui alla citata L.R. n° 15 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione dei piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

TITOLO III°

CONTROLLI

Art. 16 - MISURE E CONTROLLI - RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ DI CAVA

La Società dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una Relazione annuale, indicante la descrizione dell'andamento dell'attività di recupero e sistemazione ambientale. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 Novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e, conformemente al "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 26 del 14/03/2014, dovrà essere corredata dai seguenti contenuti/elaborati:

- perizia asseverata, a firma di un tecnico abilitato, relativa alla descrizione dello stato di avanzamento dei lavori di ripristino ambientale (come previsto dall'autorizzazione all'attività estrattiva rilasciata e vigente);
- rilievo topografico dell'area di cava, restituito in forma grafica in scala 1/500 e 1/1000 e riferito ai punti di stazione e ai capisaldi ufficiali proposti; le operazioni potranno essere eseguite alla presenza di un Tecnico Comunale o di un Tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale, con indicazione dello stato di coltivazione e di recupero ambientale, sia su supporto cartaceo che informatico; il materiale dovrà essere trasmesso in n.1 copia all'Amministrazione comunale su supporto cartaceo e informatico;
- scheda di rilevamento cava estrattiva con dati relativi all'anno di corso (come da Allegato 1 del citato Programma);
- risultati del monitoraggio delle matrici ambientali ed annessi Verbali dei monitoraggi e delle analisi, quali: acque sotterranee come definito al successivo articolo;

- inoltre all'Amministrazione Comunale ed ARPA-AUSL Distretto di Scandiano delle risultanze dei campionamenti e delle analisi (con le modalità ed i parametri secondo il citato "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*").

Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Società.

Art. 17 - PIEZOMETRI

La società dovrà eseguire il programma di monitoraggio delle acque sotterranee con cadenza e modalità secondo il profilo di cui al "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 26 del 14/03/2014, attraverso gli opportuni piezometri.

I risultati dei controlli analitici sulle acque di pozzo/piezometri dovranno essere portati a conoscenza dell'AUSL e ARPA (Distretto di Scandiano Via M. Libertà n.8 – 42019 Scandiano RE). La Società dovrà fornire i dati al Comune entro 30 giorni dalla data della misura/prelievo.

Art. 18 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi in materia; la Società dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

In riferimento al comma 1 dell'art. 41 della L.R. n. 18-2016, "*Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili*" e della successiva DGR 1783-2017, si dovranno trasmettere all'Agenzia Regionale "i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava".

TITOLO IV°

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 19 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche di uso pubblico comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Società per tutta la durata dell'attività di cava della presente convenzione e delle eventuali proroghe previste.

Art. 20 - VARIANTI AL PROGETTO

Sono ammesse varianti al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Società e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata.

Qualsiasi altra variante al progetto di sistemazione finale, sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà eseguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli Artt. 11, 12, 13 e 14.

Art. 21 - FASI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE

L'attività di sistemazione dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. L'attività di sistemazione seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Tutte le parti dell'area presente in progetto, nessuna esclusa, dovranno risultare completamente sistemate **entro il terzo anno** di validità della presente convenzione. L'inerzia della Società nelle risistemazioni, comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.17/91 s.m.i. In caso di decadenza, il Comune, sentita il *“Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e al Protezione Civile di Reggio Emilia”*, dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di risistemazione finale da attuare da parte della Società o, in caso di inerzia, da parte del Comune attraverso l'utilizzo delle garanzie finanziarie prestate per la presente convenzione.

Art. 22 - SISTEMAZIONE FINALE

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto e disposizioni vigenti del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i..

Qualora si dovessero utilizzare terre di provenienza esterna, diverse da limi di lavaggio (essiccati non) e da cappellaccio di cava, l'attività di ritombamento, dovrà risultare conforme alle procedure e specifiche del D.P.R. n.120/2017 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo...”*.

Oltre ad assicurare il collegamento fisico, attorno al lato sud della cava con la pista ciclo-pedonale della cava Fondo Siberia 2, posta a fianco ed attualmente in fase di prossima sistemazione ambientale, dovrà essere assicurato l'accesso pubblico al percorso ciclopedonale in questione e, per quanto possibile, anche la connessione verso l'esterno, ovvero verso la S.P. 51 Villalunga-Rubiera.

In accordo con la Società Corradini Calcestruzzi verrà acquisita dal Comune, la striscia laterale corrispondente al percorso ciclopedonale in progetto ed annessa immediata pertinenza attorno, al fine di permettere la fruizione pubblica dello stesso percorso.

Entro 3 mesi dal collaudo delle opere di ripristino, la Società Calcestruzzi Corradini si impegna ad effettuare il frazionamento catastale dell'area di sedime del percorso ciclopedonale ed annessa immediata pertinenza attorno, finalizzato alla cessione di proprietà della striscia in questione al Comune.

Art. 23 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora, durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Società è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro dodici ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Responsabile del 3° Settore.

La Società è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

Art. 24 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora, durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici ed oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Società si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Società ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità militare, anche al Responsabile del 3° Settore.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità militare.

Art. 25 - LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGIENICI

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti in materia, e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione finale di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Art. 26 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E. e P.I.A.E, dalle norme tecniche di P.C.A., dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché della vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 27 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art. 28 - SANZIONI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 17 del 18/07/1991.

Le attività di recupero ambientale nelle aree di cava sono soggette ai provvedimenti amministrativi e alle sanzioni penali di cui al D.Lgs n.152/2006 s.m.i. nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e leggi Regionali vigenti.

Art. 30 – PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Casalgrande, in qualità di “Titolare del trattamento”, è in possesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e seguenti contattando il Titolare del Trattamento o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l’ufficio Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente.

L'informativa completa può essere richiesta all'ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.

Art. 31 – CONDIZIONE RISOLUTIVA PER ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Qualora dovessero intervenire informazioni interdittive sui soggetti sottoscrittori, si procederà alla revoca del presente Atto. Per quanto riguarda il presente accordo e i titoli edilizi relativi all'attuazione delle opere di sistemazione, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 18/2016 e al vigente "*Protocollo di Legalità – Provincia di Reggio Emilia*", l'efficacia degli atti edilizi (rilasciati e ritirati ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e legge regionale n.15/2013, entrambi nel testo vigente) è condizionata dall'attestazione dell'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del vigente D.Lgs. n.159/2011.

Nel caso in cui l'avente diritto al titolo si avvalga della facoltà di autodichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011 e detta dichiarazione risulti non veritiera, si procederà all'annullamento del titolo edilizio e alla relativa sospensione dei lavori edilizi iniziati (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nel testo vigente).